

Pubblicato il 31/08/2026

N. 06701 /2026 REG.PROV.COLL.  
N. 07191/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7191 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

***contro***

il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12,

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 256/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Treviso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

### FATTO e DIRITTO

1. L'odierno appellante, signor -OMISSIS-, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto la sentenza n. 256 del 2025 a mezzo della quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Prefetto di Treviso del 14 giugno 2022, portante diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.

2. Con il ricorso di primo grado l'interessato aveva dedotto, in sintesi, che l'Amministrazione avesse erroneamente qualificato l'istanza come domanda di nuovo rilascio anziché di rinnovo della licenza, nonostante la perdurante efficacia del titolo per effetto della disciplina emergenziale; che il provvedimento fosse altresì illegittimo per avere escluso la sussistenza del requisito del "*dimostrato bisogno*", malgrado la persistente esposizione dell'istante a situazioni di rischio già poste a fondamento dei precedenti rinnovi e, secondo la prospettazione difensiva, ulteriormente aggravatesi nel tempo; che fosse infine inconferente il richiamo ai dati statistici relativi all'andamento della criminalità nel territorio provinciale.

2.1. Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso.

2.2. Il primo giudice ha anzitutto sostenuto che la invocata distinzione tra rilascio e rinnovo della licenza non potesse assumere rilievo dirimente ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, giacché anche in sede di rinnovo l'Autorità intimata è in ogni caso tenuta a verificare l'attuale sussistenza del requisito del dimostrato

bisogno; ha, inoltre ritenuto non irragionevole né illogica la valutazione dell'Amministrazione circa l'insufficienza degli elementi allegati dall'interessato a comprovare una situazione di pericolo personale concreta e attuale; ha, infine, ritenuto legittimo il riferimento ai dati concernenti l'andamento dei fenomeni criminosi nel territorio provinciale, quale elemento concorrente nell'ambito della complessiva valutazione discrezionale compiuta dall'Autorità procedente.

3. Con il presente gravame l'appellante ripropone sostanzialmente le medesime censure.

3.1. Deduce nello specifico che:

*i.* l'erronea qualificazione dell'istanza avrebbe inciso sull'istruttoria e sulla motivazione del provvedimento, imponendo all'Amministrazione, in presenza di precedenti rinnovi favorevoli, un onere di motivazione rincarata circa il mutamento di valutazione;

*ii.* l'Autorità avrebbe omesso di considerare adeguatamente gli elementi attestanti la persistenza, e anzi l'aggravamento, della situazione di rischio personale e professionale;

*iii.* il richiamo ai dati statistici relativi alla criminalità del territorio provinciale sarebbe estraneo alla verifica individualizzata richiesta dall'art. 42 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, con memoria depositata il 26 settembre 2025, chiedendo il rigetto dell'appello.

4.1. L'appellante ha successivamente depositato memoria conclusionale in data 18 giugno 2026, insistendo nelle proprie conclusioni e sviluppando ulteriormente le censure già formulate. In particolare, ha richiamato la documentazione relativa all'attività imprenditoriale svolta e al coinvolgimento della propria impresa in iniziative e progetti riconducibili ai settori della difesa e della sicurezza, assumendo che tali circostanze sarebbero indicative di una peculiare esposizione al rischio e non

sarebbero state adeguatamente valorizzate dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento del requisito del dimostrato bisogno.

5. All'udienza pubblica del 18 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L'appello non risulta fondato.

6.1. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., della documentazione prodotta dall'appellante per la prima volta in grado d'appello, concernente il coinvolgimento della propria impresa in attività riconducibili ai settori della difesa e della sicurezza, non essendo stata dedotta né dimostrata l'impossibilità della relativa tempestiva produzione nel giudizio di primo grado. Va inoltre osservato che le circostanze che l'appellante intende valorizzare avrebbero dovuto essere previamente rappresentate e documentate in sede procedimentale, non potendo il giudizio essere utilizzato per integrare *ex post* il quadro fattuale sottoposto all'Amministrazione. In ogni caso, le ulteriori deduzioni sviluppate nella memoria del 18 giugno 2026 non sarebbero idonee a mutare le conclusioni cui è pervenuta l'Autorità, risolvendosi nella valorizzazione della natura dell'attività imprenditoriale svolta e dei relativi ambiti operativi, elementi che, secondo la costante giurisprudenza della Sezione, non sono di per sé sufficienti a comprovare la sussistenza di una situazione di pericolo personale concreta e attuale ai sensi dell'art. 42 del r.d. n. 773 del 1931.

7. Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante ripropone la doglianza secondo cui l'Amministrazione avrebbe erroneamente qualificato l'istanza come domanda di rilascio anziché come domanda di rinnovo della licenza, omettendo di considerare la proroga prevista dalla normativa emergenziale e l'affidamento ingenerato dai precedenti provvedimenti favorevoli.

7.1. Il motivo è infondato.

7.2. Sul punto vanno pienamente condivise le conclusioni del primo giudice circa la sostanziale irrilevanza della distinzione prospettata dall'appellante.

Infatti, tanto nell'ipotesi di rilascio quanto in quella di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, l'Autorità di pubblica sicurezza è comunque tenuta a verificare, con riferimento al momento dell'adozione del provvedimento, la sussistenza del requisito del “*dimostrato bisogno*” richiesto dall'art. 42 del T.U.L.P.S. Può aggiungersi che, secondo un orientamento assolutamente consolidato della Sezione, l'Autorità può negare il rinnovo del porto d'armi non solo in presenza di fatti sopravvenuti o di nuove ragioni ostative, ma anche sulla base di una rinnovata valutazione delle medesime circostanze che avevano giustificato il precedente rilascio o rinnovo della licenza, ove ritenga che esse non siano più idonee a comprovare la necessità di armarsi per difesa personale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 novembre 2022, n. 10177; 14 gennaio 2021, n. 441; 25 giugno 2020, n. 4087; 20 maggio 2020, n. 3208; 7 ottobre 2019, n. 6747; 11 settembre 2019, n. 6139). Va dunque condivisa la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado circa l'irrilevanza della distinzione prospettata dall'appellante.

Diversamente opinando, la pregressa titolarità dell'autorizzazione finirebbe per trasformarsi in una sorta di diritto quesito al rinnovo, in evidente contrasto con il carattere eccezionale del titolo previsto dall'art. 42 del T.U.L.P.S. e con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa.

Ne consegue che dalla qualificazione dell'istanza come domanda di rinnovo non avrebbe potuto derivare né un legittimo affidamento qualificato in capo all'interessato, né uno specifico obbligo di motivazione rafforzata gravante sull'Amministrazione.

8. Con il secondo motivo introdotto, l'appellante lamenta ancora che l'Amministrazione avrebbe sottovalutato gli elementi attestanti la persistenza e l'aggravamento della situazione di rischio personale e professionale.

8.1. Anche tale censura non merita accoglimento.

Secondo il consolidato orientamento della Sezione, il porto di pistola per difesa personale costituisce un titolo autorizzatorio eccezionale, rilasciabile soltanto in

presenza di uno specifico ed effettivo bisogno di autodifesa, da accertare sulla base di circostanze concrete, attuali e individualizzate.

Il pericolo per l'incolumità personale non può essere desunto automaticamente dalla natura dell'attività economica svolta, dall'entità degli interessi patrimoniali coinvolti, dalla necessità di effettuare spostamenti o dalla movimentazione di somme di denaro, occorrendo invece elementi specifici dai quali emerga una reale esposizione personale al rischio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565; id., 6 giugno 2024, n. 5072; id., 13 maggio 2024, n. 4272; id., 22 gennaio 2024, n. 651; id., 24 ottobre 2023, n. 9209; id., 25 gennaio 2023, n. 822; id., 31 maggio 2022, n. 4418).

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha esaminato gli elementi rappresentati dall'interessato, ritenendoli non sufficienti a comprovare una situazione di pericolo connotata dai necessari requisiti della concretezza e dell'attualità.

Si tratta di una valutazione che rientra nell'ambito dell'ampia discrezionalità attribuita all'Autorità di pubblica sicurezza e che non presenta profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

8.2. Né assumono rilievo decisivo le ulteriori deduzioni contenute nella memoria del 18 giugno 2026.

Le circostanze ivi evidenziate si risolvono infatti nella valorizzazione della rilevanza strategica dei settori nei quali opera l'impresa dell'appellante e delle attività economiche dalla stessa svolte. Tuttavia, secondo il costante orientamento della Sezione, il requisito del dimostrato bisogno non può essere desunto dalla mera posizione imprenditoriale del richiedente né dalla riconducibilità della sua attività ad ambiti ritenuti sensibili, occorrendo sempre la prova di una concreta esposizione personale a rischi specifici e attuali. Tali elementi non risultano adeguatamente dimostrati nel caso in esame.

9. Con il terzo motivo, infine, l'appellante censura il richiamo operato dall'Amministrazione ai dati statistici concernenti l'andamento della criminalità nel territorio provinciale.

9.1. Anche tale doglianza è infondata.

Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, occorre infatti evitare che l'aumento, reale o percepito, dei reati contro la persona o il patrimonio, ovvero la presenza di un particolare rischio territoriale, possa alimentare una generalizzata diffusione delle armi e determinare un progressivo spostamento delle esigenze di tutela della sicurezza dal sistema pubblico all'autodifesa privata, in contrasto con il principio secondo cui la protezione della sicurezza pubblica e la difesa sociale costituiscono compiti primariamente riservati allo Stato.

Da ciò consegue anche l'inconferenza delle ampie deduzioni svolte dalle parti circa l'effettivo andamento dei fenomeni criminosi nel territorio interessato e circa il maggiore o minore decremento dei reati richiamato nel provvedimento impugnato.

La questione, infatti, non riveste carattere decisivo ai fini del presente giudizio.

Dal contenuto del provvedimento emerge chiaramente che il riferimento ai dati statistici concernenti la criminalità provinciale non costituisce la ragione determinante del diniego, ma rappresenta soltanto un elemento di contesto nell'ambito di una più ampia valutazione della posizione individuale dell'interessato.

Ciò che assume carattere dirimente è invece il giudizio dell'Amministrazione circa l'insufficienza degli elementi allegati dall'appellante a comprovare l'esistenza di una situazione di pericolo personale caratterizzata dai requisiti della concretezza, specificità e attualità richiesti dall'art. 42 del T.U.L.P.S.

Tale valutazione, alla luce degli atti di causa, non presenta profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti e si colloca all'interno dell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto all'Autorità di pubblica sicurezza.

9.2. Le ulteriori deduzioni sviluppate nella memoria conclusiva del 18 giugno 2026 non sono idonee a sovvertire tale conclusione. Anche in quella sede, infatti, l'appellante si limita a ribadire la rilevanza strategica dell'attività imprenditoriale svolta e dei rapporti intrattenuti in ambiti afferenti alla difesa e alla sicurezza, senza tuttavia offrire elementi specifici idonei a dimostrare una concreta ed attuale esposizione personale a rischi qualificati.

10. L'appello deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.

11. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia e alle questioni esaminate, per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Antonio Massimo Marra**

**IL PRESIDENTE**

**Raffaele Greco**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.